

STATUTO della S.M.S. POLIZIA MUNICIPALE GENOVA

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE e DURATA – SCOPO ED OGGETTO

Art. 1 - Denominazione

L'Associazione Operaia di Mutuo Soccorso fra gli Agenti della Polizia Municipale di Genova, fondata nel 1888, è stata costituita, come Società di Mutuo Soccorso fra Vigili Urbani di Genova, il 1° Gennaio 1904. Dal 28 ottobre 1999 ha preso la denominazione di "*Società Mutuo Soccorso Polizia Municipale Genova*" (in seguito "*Società*") per adeguarsi all'entrata in vigore della L. 7 marzo 1986 n. 65 "*Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale*". La società rivolge il suo operato sociale principalmente nei confronti della categoria specifica, subordinando da sempre la prerogativa di appartenenza alla Società con quella di far parte del Corpo della Polizia Municipale di Genova. Dal 26 marzo 1996, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, la Società è iscritta nel registro regionale delle Società di Mutuo Soccorso che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale al n. 24, ai sensi della Legge regionale 21 Marzo 1994 n. 13 e successive modificazioni e integrazioni. In seguito alle disposizioni previste nell'art. 23 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 (convertito nella L. 17 dicembre 2012 n. 221) la Società verrà iscritta alla Camera di Commercio di Genova, nel Registro delle Imprese Sociali, con automatica iscrizione anche presso l'Albo Nazionale delle Società Cooperative, nella data riportata nel Regolamento del presente Statuto (in seguito "*Regolamento*"). Con tale iscrizione la Società Mutuo Soccorso Polizia Municipale ribadisce la sua natura di persona giuridica.

Art. 2 – Sede e durata

La Società ha sede legale in Genova, Via Antonio Cantore 2R. La sua durata è illimitata. La Società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di mutuo soccorso stessa. La Società potrà aderire ad un "Ente nazionale con finalità assistenziali". Nel Regolamento sono specificate le modalità di adesione.

Art. 3 - Scopo ed oggetto

La Società non persegue fini di lucro ed ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in

tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto, nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini.

La SMS ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La SMS si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della Legge 3818/1886 di:

- a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto;
- b) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Società, oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;
- c) cooperare con le istituzioni aventi eguali finalità, con particolare riferimento all'elevazione morale, culturale e fisica di ogni singolo Socio;
- d) provvedere a regolare e disciplinare il reciproco aiuto e promuovere la solidarietà nelle avversità dei componenti l'Associazione;
- e) aderire ad Associazioni e Enti aventi eguali scopi sociali, conservando però la propria autonomia, svolgendo qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, utile alla realizzazione degli scopi medesimi;
- f) promuovere iniziative per la costituzione di attività ricreative, sportive, culturali, anche in collaborazione con Enti ed organismi diversi;
- g) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla Legge 3818/1886;
- h) favorire fra i Soci la conoscenza, il rispetto e la difesa dei principi democratici e antifascisti della Costituzione Italiana, quale fonte ispiratrice delle Leggi della Repubblica e base dei rapporti fra i cittadini e le istituzioni per raggiungere la crescita democratica, sociale e culturale dei Soci;
- i) prestare assistenza ai Soci nel **conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti**, anche in considerazione dei disagiati turni lavorativi svolti. A tale scopo, presso la sede sociale, è previsto un bar, per la somministrazione di alimenti e bevande, la cui funzionalità è permessa dal volontariato svolto dai Soci ordinari della Società stessa. Al bar sociale, oltre ai soci in servizio ed in quiescenza, hanno diritto di accesso anche i Soci Onorari e i Soci Aggregati, al fine di favorire anche l'aggregazione degli stessi. Gli eventuali avanzi di somministrazione devono essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali previsti da tale articolo nei precedenti punti;

- j) istituire dei “gruppi di acquisto” per consentire ai Soci di poter fruire di condizioni agevolate per l’acquisto di prodotti e beni per le proprie famiglie.

TITOLO II

I SOCI

Art. 4 - Soci

La Società si compone di Soci Ordinari, Aggregati ed Onorari.

Art. 5 – Soci Ordinari

Possono essere Soci Ordinari sia gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Genova (in seguito “Corpo”), sia i soggetti posti in quiescenza, sia chi per un periodo, la cui durata è stabilita nel Regolamento, abbia appartenuto al Corpo.

I Soci Ordinari possono essere suddivisi in categorie, con specifica denominazione, in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Società secondo le modalità previste nel Regolamento.

I Soci posti in quiescenza, che non volessero pagare la quota associativa perderanno la qualifica di Socio, mantenendo il diritto a quanto stabilito dall’art. 26 dello Statuto, purché le esequie vengano celebrate nel Comune di Genova.

I Soci vengono accettati dal Consiglio Direttivo dopo la presentazione, per iscritto, della domanda da parte dei richiedenti e ratifica dello stesso.

Con la domanda di iscrizione ogni nuovo socio dichiara di conoscere lo Statuto e il Regolamento e di aderirvi osservandoli scrupolosamente.

Non vengono più considerati Soci coloro che cessano di far parte del Corpo di Polizia Municipale di Genova o che vengano dispensati dal servizio, salvo quanto previsto al comma 1.

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità; il Regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.

In caso di recesso, esclusione o morte del Socio non si dà luogo al rimborso dei contributi versati.

Art.6 – Soci Aggregati

Sono Soci Aggregati le persone fisiche che non hanno i requisiti statutari per diventare Soci ordinari.

Essi sono esenti dal pagamento della quota sociale e possono usufruire dei servizi e delle attività della Società con le limitazioni indicate nel Regolamento.

I Soci Aggregati possono intervenire all'Assemblea generale dei Soci senza diritto di voto.

Art.7 – Soci Onorari

Sono Soci Onorari quelle persone che, per il loro prestigio, rendono particolarmente positiva l'immagine della Società.

Possono diventare Soci Onorari anche coloro che, persone fisiche o giuridiche, sostengono l'attività della Società con contributi di varia natura.

I Soci Onorari devono essere confermati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Essi possono intervenire all'Assemblea generale dei Soci senza diritto di voto.

Art. 8 – Diritti e Doveri dei Soci

Fatte salve le limitazioni di cui agli artt. 6 e 7, i Soci hanno diritto a :

- a) frequentare i locali della Società e partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative promosse dalla Società;
- b) partecipare alle Assemblee per discutere e votare sulle questioni all'ordine del giorno;
- c) eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;
- d) è facoltà di ogni Socio fare delle proposte scritte al Consiglio Direttivo che ne valuta l'ammissibilità e l'inserimento nell'Ordine del Giorno della prima assemblea.

I Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare lo Statuto della Società, i regolamenti e tutte le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.
- b) versare i contributi associativi entro le scadenze previste;
- c) essere scrupolosi nell'adempimento del proprio dovere in relazione alle cariche assunte;

- d) mantenere un comportamento educato e rispettoso verso gli altri Soci; analogamente essi dovranno comportarsi durante la partecipazione alle manifestazioni organizzate dalla Società in modo da non lederne l'immagine;
- e) comunicare la variazione di domicilio entro un mese dopo che questa sia avvenuta.

Art. 9 – Recesso

Il Socio può recedere dalla Società previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'indirizzo della sede sociale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite posta elettronica certificata.

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e, pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo.

Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Art. 10 – Esclusione

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto, dei suoi principi e del Regolamento;
- b) morosità del Socio nel pagamento delle quote associative, contributi, premi etc.;
- c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la Società ed il suo funzionamento.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 11 – Organi della Società

Gli Organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Garanti.

Art. 12 – Assemblea generale dei soci

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina, tra i presenti, un segretario che redige il verbale.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio avente diritto di voto e munito di delega scritta.

Ciascun Socio non può ricevere più di tre deleghe.

Spetta all'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) approvare il rendiconto economico annuale;
- b) approvare i regolamenti interni;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo tra i soci proposti dalla Commissione Elettorale;
- d) nominare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;
- e) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio Direttivo e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea;
- f) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Le Assemblee straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo quando lo ritiene opportuno o a seguito di richieste qualificate specificate nel Regolamento.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci:

- 1) modificare lo Statuto;
- 2) procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori;
- 3) deliberare su ogni argomento attinente allo scioglimento, anche di natura patrimoniale.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 6 (sei) mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno.

Il Consiglio Direttivo convoca le assemblee ordinarie e straordinarie con le modalità stabilite nel Regolamento.

Art. 14 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei Soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono Soci Ordinari, in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono regolarmente costituite, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le modalità di convocazione delle Assemblee sono stabilite nel Regolamento.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Società ed è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 23 (ventitré) Consiglieri.

Essi sono eletti tra i Soci, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro (quattro) anni e comunque sino alla nomina dei membri del nuovo Consiglio Direttivo.

i Consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci.

In particolare al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- b) redigere il rendiconto annuale fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- c) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- e) nominare la Commissione Elettorale;
- f) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- g) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente;
- h) assumere e licenziare il personale.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di nominare un Ufficio di Presidenza per l'esecuzione di atti urgenti ed indifferibili, tali da non permettere la convocazione, in tempo utile, del Consiglio Direttivo; i casi, la durata e la composizione di tale organo sono specificati nel Regolamento.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il verbale su apposito registro.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo, di cui presiede le adunanze.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

Art. 19 – Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria e di controllo dell'attività amministrativa e finanziaria.

E' eletto dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ed ha la stessa durata di quest'ultimo.

E' composto da 5 (cinque) Soci con almeno 15 (quindici) anni di anzianità sociale nonché di riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza.

Interpreta le norme statutarie e regolamentari, esprime pareri sulla loro corretta applicazione e vigila sul loro rispetto.

Dirime le controversie tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e tra gli organismi stessi.

La carica di Garante è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Collegio dei Garanti ha inoltre il compito di:

- a) esprime pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- b) controllare l'andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- c) predisporre una relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- d) con relazione motivata e approvata all'unanimità, in casi di gravi e documentate irregolarità contabili, deve convocare l'Assemblea, in seduta straordinaria, al fine di procedere con gli eventuali provvedimenti previsti dal Regolamento e/o dalla normativa vigente.

TITOLO IV

ELEZIONI

Art. 20 – Indizione e modalità di svolgimento

Le elezioni saranno indette:

- a) dall'Assemblea ordinaria del secondo semestre del quarto anno di permanenza in carica del Consiglio Direttivo;
- b) quando la metà più uno dei Soci presentino una mozione scritta e firmata, al Collegio dei Garanti;

c) quando la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo siano dimissionari.

Le modalità delle operazioni elettorali sono stabilite dal Regolamento.

Art. 21 – Cariche Sociali

Le cariche sociali, oltre a quella del Presidente, che è anche Organo della Società, sono le seguenti:

- Vice Presidente
- Segretario
- Vice Segretario
- Cassiere – Economo
- Vice Cassiere – Economo
- Responsabile di Commissione
- Vice Responsabile di Commissione

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva alla sua elezione, provvede alla nomina delle cariche sociali.

Le votazioni per tali elezioni potranno essere effettuate con voto palese o voto segreto.

Le competenze e funzioni delle varie cariche sociali sono stabilite dal Regolamento.

Art. 22 – Rappresentanza della Società

In ogni posto di lavoro, là dove non si trovi un Consigliere, dovrà essere individuato dal Consiglio Direttivo, un Socio che sia il riferimento della Società con i compiti stabiliti nel Regolamento.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 23 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito dal vessillo sociale, dai mobili ed arredi, dalle attrezzature sociali, sportive, culturali e delle attività del tempo libero, dal capitale sociale.

Il capitale sociale è intangibile e non può erogarsi che per il mutuo soccorso e per le spese inerenti alla vita della Società.

Il capitale sociale è costituito dalle contribuzioni dei Soci, dalle elargizioni personali o di Enti, pubblici o privati, a favore della Società, dalle eccedenze attive della gestione annuale, dai ricavi che si potessero ottenere da iniziative e gestioni sociali.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'Ente.

Art. 24 - Lasciti e donazioni

I lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Art. 25 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo, corredato della relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione sociale e della relazione del Collegio dei Garanti, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

TITOLO VI **MUTUALITA'**

Art. 26 – Onoranze funebri e sussidio lutto

Nel caso di decesso di un Socio, la Società disporrà per l'accompagnamento funebre, con l'invio del vessillo sociale.

Agli eredi del Socio, che decede in attività di servizio, verrà corrisposto uno speciale sussidio di lutto con le modalità previste dal Regolamento, sia per la definizione dell'importo, sia per i diritti degli eredi e le modalità di versamento dei Soci.

Art. 27 – Cassa Prestiti

Per l'aiuto ai Soci che si trovassero in gravi difficoltà economiche potrà essere costituita una Cassa Prestiti.

Le modalità di costituzione e funzionamento saranno stabilite con apposito regolamento.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' E MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 28 – Modalità, quorum e devoluzione del capitale sociale

La decisione motivata di scioglimento della Società, deve essere presa da almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto, tramite un referendum o nel corso di una assemblea generale appositamente convocata.

Nel caso in cui lo scioglimento fosse deciso attraverso il referendum dovrà comunque essere convocata, in seguito, un'assemblea straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre Società di mutuo soccorso ovvero secondo quanto previsto dalla Legge 3818/1886.

Art. 29 – Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto potranno essere deliberate dall'Assemblea generale straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, convocata e costituita secondo le modalità indicate all'art.14.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Regolamento

Entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del presente Statuto dovrà essere ratificato anche il relativo Regolamento.

A tale scopo sarà nominata dal Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente Statuto, una Commissione che avrà il compito di redigere il testo del Regolamento, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro i termini di cui al comma 1.

La predetta commissione sarà composta da 5 (cinque) Soci, nominati dal Consiglio Direttivo, di cui almeno 3 (tre) dovranno essere componenti di quest'ultimo.

Art. 31 – Associazione Sportiva Dilettantistica

La Commissione sportiva della Società potrà costituirsi in Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Il sodalizio si dovrà conformare alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si potrà affiliare mediante delibera del suo Consiglio Direttivo.

Art. 32 – Clausola finale

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari, si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle Società di mutuo soccorso, nonché in quanto compatibili con le disposizioni dedicate alle società cooperative.